



Ordinanza n. 12 del 17/10/2023

Prot. 16666 del 17/10/2023

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE CIBO E GRANAGLIE AI PICCIONI E AD ALTRI VOLATILI SELVATICI SIA SU SUOLO PUBBLICO CHE AREE PRIVATE.

IL SINDACO

Premesso che:

- i piccioni sono uccelli granivori che vivono in modo stanziale sul territorio e si sono adattati all'ambiente urbano;
- la presenza di piccioni allo stato libero, in alcune zone del territorio urbano, ha raggiunto concentrazioni tali da poter costituire un rischio di natura igienico-sanitaria dato dal possibile pericolo di trasmissione all'uomo di malattie infettive e parassitarie unitamente al pericolo di danno per edifici pubblici e privati;

Considerato che:

- l'alimentazione incontrollata dei piccioni, richiamando un gran numero di esemplari, ne aumenta le colonie fino a raggiungere quantità incompatibili con l'ecosistema urbano;
- il numero dei piccioni risulta in costante aumento causa l'elevata prolificità, la disponibilità di luoghi idonei per la riproduzione e per la mancanza di predatori;
- le deiezioni dei volatili causano pregiudizio e degrado all'ambiente urbano;

Dato atto che continuano a pervenire a questa Amministrazione ripetute lamentele circa gli inconvenienti igienici causati dagli escrementi dei piccioni (colombi urbani), la cui sovrappopolazione è una diretta conseguenza della grande disponibilità di cibo e di siti di nidificazione facilmente reperibili nell'ambiente cittadino;

Considerato, inoltre, che la massiccia presenza di colombi nell'ambiente urbano può causare danni agli edifici e alla salubrità dell'ambiente urbano, poiché le loro deiezioni, in gran parte evacuate nei nidi e sui tetti, ostruiscono canali e gronde, provocano infiltrazioni nelle strutture edili e costituiscono un pericoloso ricettacolo di infezioni trasmissibili anche all'uomo;

Posto che, stante l'attuale orientamento giuridico secondo il quale il colombo di città deve essere considerato un animale "mansueto ed inselvatichito" non soggetto alla tutela da parte della legge per la protezione della fauna selvatica (Legge 968/77) e per il prelievo venatorio (Legge 157/92), all'Amministrazione Comunale è consentita l'emanazione di provvedimenti di controllo demografico delle popolazioni di città;

Ritenuto necessario ed urgente predisporre misure di cautela finalizzate ad una azione di contenimento del numero dei piccioni in ambito urbano per scongiurare i rischi ed i danni in premessa;

Valutato che un'azione efficace per il controllo della popolazione dei piccioni presenti nelle aree urbane deve prevedere l'adozione di modalità diversificate di intervento quali il divieto di somministrare ai volatili alimenti non idonei ed in modo incontrollato da parte della cittadinanza unitamente alla chiusura sistematica degli accessi ai luoghi di possibile nidificazione;

Comune di Albissola Marina

Piazza del Popolo 12 - 17012 Albissola Marina (SV)
centralino: 019 400291 fax: 019 481528
cod. fis./p.iva 00333890093
www.comune.albissolamarina.sv.it

e-mail: protocollo@comune.albissolamarina.sv.it
posta certificata: comunealbissolamarina@legalmail.it
e-mail Area Tecnica: tecnico@comune.albissolamarina.sv.it
telefono Area Tecnica: 019 40029274
orario: venerdì 10.00-12.00 martedì 15.00 - 17.30 (appunt.)



Richiamati:

l'art. 32 della L. n° 833 / 1978;

l'art. 50 del D.lgs n° 267 / 2000

ORDINA

- il divieto di somministrare cibo e granaglie ai piccioni e ad altri volatili selvatici sia su suolo pubblico che su aree private;
- ai proprietari di edifici, agli amministratori condominiali e a chiunque sia titolare di diritti reali di godimento su immobili esposti alla nidificazione e allo stazionamento dei piccioni di provvedere, a proprie cure e spese:
 - al risanamento ed alla periodica pulizia dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato deiezioni;
 - all'apposizione di griglie o reti apposite per la chiusura delle aperture di aereazione e degli accessi attraverso i quali i piccioni possono introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;
 - di impedire lo stazionamento abituale e permanente dei piccioni sui terrazzi, davanzali, nei cortili, sulle grondaie ecc. applicando, ove necessario, gli appositi dissuasori;

DISPONE

La Polizia Locale del Comune di Albissola Marina, unitamente al Servizio Veterinario dell'Asl competente per territorio, sono incaricati del controllo per l'applicazione della presente ordinanza.

I contravventori saranno puniti mediante sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7/bis del D.lgs n° 267/2000;

La presente Ordinanza viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Albissola Marina
- inserita nel sito istituzionale del Comune
- trasmessa al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio.

AVVERTE

- La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e ne sarà data diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet del Comune.
- Contro il presente provvedimento è ammesso Ricorso al TAR Liguria o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 e di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo on line.

IL SINDACO

Gianluca Nasuti